

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO A: FIDEIUSSIONE SPECIFICA

Disciplina della Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (Provvedimento Banca d'Italia 29 Luglio 2009 e succ. modifiche ed integrazioni, G.U. n.151 del 30 giugno 2012)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL'ART. 1336 CC.

SEZIONE I – INFORMAZIONI SU CONFIDARE

CONFIDARE SCPA

SEDE LEGALE E SEDE CENTRALE NAZIONALE: Via dell'Arcivescovado, 1 10121 TORINO Tel. 011.5175640

Codice ABI 19505 Iscr. Albo Coop. A114274 P. Iva 09331900010 C.F./R.I. Torino 80093390013

FILIALI, UFFICI, RECAPITI: Torino, Milano, Roma, Novara, Alessandria, Asti, Napoli, Biella, Vercelli, Gravellona Toce, Tortona, Savona, Fossano, Ciriè, Pinerolo, Rivarolo Canavese.

Sito internet: www.confidare.it Email: info@confidare.it

SEZIONE II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

SEZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE A CURA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE.

Si precisa che, il Cliente che si avvale dell'offerta fuori sede, **non** è tenuto a riconoscere alcun onere aggiuntivo, né a Confidare né al soggetto incaricato.

Informazioni sul soggetto che entra in rapporto con il cliente:

Nome e Cognome / Denominazione: in qualità di:

- Dipendente / Collaboratore di Confidare
 Agente in Attività Finanziaria (iscrizione elenco OAM al n.)
 Mediatore Creditizio (iscrizione elenco OAM al n.)
 ALTRO

Indirizzo

Tel. Cell. Fax

e-mail: p.e.c.

Firma _____

INFORMAZIONI SUL CLIENTE:

Il sottoscritto

in qualità di

dell'impresa

attesta di avere ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto:

- Il presente "Foglio Informativo";
- La "Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario – Risoluzione Stragiudiziale Controversie".

Luogo e datali,

Firma del Cliente _____

SEZIONE III – DEFINIZIONE DI FIDEIUSSIONE SPECIFICA

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, fino all'importo massimo stabilito nel contratto (c.d. fideiussione "limitata"), il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti di Confidare, derivante da una specifica operazione.

Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito.

Di regola, se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore ed a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata verso Confidare per l'intero debito, fino all'importo massimo stabilito nel contratto di fideiussione.

Invece, se la fideiussione specifica viene rilasciata "pro quota" da più soggetti, ciascun fideiussore risponde nei limiti della propria quota e, per tale ammontare, è obbligato in solido con gli altri garanti per il pagamento del debito; in deroga all'art. 1947 comma 2 c.c., nel caso in cui uno o più fideiussori non onorino in tutto o in parte il proprio impegno, la loro quota sarà ripartita tra gli altri obbligati in proporzione alle rispettive quote.

La presente garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il **rischio** che grava sul fideiussore è quello di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo, nonché di dover rimborsare a Confidare le somme che quest'ultimo dovesse restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento effettuato dal debitore principale (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

SEZIONE IV – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere a Confidare gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

SEZIONE V – DURATA E RECLAMI

DECORRENZA E DURATA: La fideiussione è a prima richiesta ed ha la medesima decorrenza e durata dell'obbligazione garantita. L'efficacia e validità della fideiussione si estende anche agli eventuali rinnovi dell'obbligazione garantita. Pertanto il fideiussore resta obbligato in solido con il debitore principale sino all'estinzione del debito garantito e formale liberatoria del creditore.

RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE: Nel caso in cui sorga una controversia inerente le prestazioni e servizi di Confidare, il Cliente può (gratuitamente) presentare reclamo scritto all'ufficio reclami istituito presso Confidare, compilando l'apposito modulo scaricabile anche dal sito www.confidare.it (sez. trasparenza – reclami), oppure con raccomandata A/R (Confidare SCPA – Ufficio Reclami, Via dell'Arcivescovado 1, Tornino, 10121) oppure via e-mail (ufficio.reclami@confidare.it). L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Confidare saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali lo stesso si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l'intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), potrà presentare ricorso a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** Sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi consultando il sito www.confidare.it (sez. trasparenza – reclami) dove è pubblicata la Guida Pratica all'ABF. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso all'ABF esonera dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui si intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

- **Procedimento di mediazione:** Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all'ABF, il cliente può esperire il procedimento di mediazione con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 aggiornato al D.L. n. 69/2013 coordinato con la legge di conversione n. 98/2013, avente il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. Per l'avvio dei procedimenti di conciliazione di cui sopra si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it. L'Organismo di mediazione è comunque scelto dall'impresa affidata.

LEGENDA

Confidi: i consorzi e le società cooperative che svolgono, in via prevalente, l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, e, in via residuale, le altre attività riservate agli Intermediari Finanziari.

Fideiussione: è la garanzia in forza della quale il fideiussore (garante) obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Debitore principale: è la persona (fisica o giuridica) di cui si garantisce l'adempimento dell'obbligazione a favore di Confidare. **Garante o Fideiussore:** è la persona che rilascia la fideiussione a favore di Confidare

Interessi moratori: tasso di interesse dovuto in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni. **Obbligazione:** è l'impegno in forza del quale una persona (fisica o giuridica) è tenuta ad una prestazione (in questo caso, pagamento di una somma di danaro) verso un'altra persona.

Obbligazione in solido: l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati per la medesima prestazione e quindi a ciascuno può essere richiesto il pagamento dell'intero debito.

Regresso: è il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che abbia pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata a Confidare.

Reviviscenza della garanzia: consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati

Surroga: è il potere del fideiussore di sostituirsi al creditore originario (Confidare) nel rapporto con il debitore principale una volta che abbia pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata al Confidi, al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato.

Nome e cognome del Cliente a cui è stato consegnato il presente foglio informativo:.....

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo:

Luogo e data, firma per ricevuta: